

DECISIONI CEECA

DECISIONE N. 2744/1999/CECA DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1999

relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dal Kazakistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue:

- (1) nel 1997, nel 1998 e nel 1999 gli scambi con la Repubblica del Kazakistan di taluni prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono stati assoggettati ad un sistema di contingenti autonomi, rinnovato su base semestrale⁽¹⁾;
- (2) detto accordo stabilisce i limiti quantitativi per l'immissione in libera pratica nella Comunità di alcuni prodotti di acciaio nel periodo 2000-2001 e fornisce un quadro per l'abolizione delle restrizioni quantitative purché siano rispettate determinate condizioni, segnatamente laddove sono state istituite, per i prodotti di acciaio contemplati dall'accordo, discipline compatibili in materia di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dell'ambiente;
- (3) si deve disporre dei mezzi necessari per amministrare l'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con il precedente sistema di contingenti autonomi;
- (4) occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa;
- (5) per la corretta applicazione dell'accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze;
- (6) i prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti;
- (7) per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione;

tivi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione;

- (8) l'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Repubblica del Kazakistan e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi; è stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse; la Repubblica del Kazakistan ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento; in mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il termine previsto, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile,

DECIDE:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente decisione si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari della Repubblica del Kazakistan.
2. Ai fini del paragrafo 1, detti prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC). Le procedure di applicazione del presente paragrafo sono definite nella parte I dell'allegato II.
4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
5. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite dalle disposizioni degli allegati II e III e dalla normativa comunitaria vigente.

Articolo 2

Limiti quantitativi

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari della Repubblica del Kazakistan, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'allegato IV. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I originari della Repubblica del Kazakistan è

⁽¹⁾ Ultimo rinnovo, GU L 164 del 30.6.1999, pag. 79.